

Delibera n° 1526

Estratto del processo verbale della seduta del

10 agosto 2018

oggetto:

POR FESR 2014-2020 - MODIFICHE AI BANDI CONCERNENTI "ATTIVITÀ 1.3.A - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER ATTIVITÀ COLLABORATIVA DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE - AREE DI SPECIALIZZAZIONE AGROALIMENTARE E FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE - BANDO 2017", APPROVATO CON DGR 1232/2017 E "ATTIVITÀ 1.2.A - LINEA D'INTERVENTO 1.2.A.1 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DI PROCESSO E DELL'ORGANIZZAZIONE - AREE DI SPECIALIZZAZIONE AGROALIMENTARE, FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE, TECNOLOGIE MARITTIME E SMART HEALTH - BANDO 2017" APPROVATO CON DGR 1233/2017.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

Visto il POR FESR FVG 2014-2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015;

Vista la propria deliberazione n. 1575 del 6 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione C(2015) 4814/2015;

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 "RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali" ed in particolare l'articolo 22;

Vista la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale" ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, con cui è stato emanato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015;

Visto il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 – 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con propria deliberazione n. 1954 del 9 ottobre

2015 recante modifiche alla struttura e al piano finanziario del Programma e assegnazione delle risorse del Programma Aggiuntivo Regionale (PAR), come da ultimo aggiornato con propria deliberazione n. 298 del 16 febbraio 2018;

Rilevato che l'articolo 7, comma 3 lettera a), del succitato Regolamento emanato con DPR n. 136/2015 prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1232 e n. 1233 del 30 giugno 2017, con le quali sono stati approvati rispettivamente i bandi concernenti "Attività 1.3.a - Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche - bando 2017" e "Attività 1.2.a - Linea d'intervento 1.2.a.1 - Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione - Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e *smart health* - bando 2017" del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia" (in seguito bandi);

Visto l'articolo 10 dei bandi e in particolare:

- il secondo e il terzo periodo del comma 2 in base ai quali, *"il progetto deve essere avviato entro 60 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria. In mancanza del rispetto del suddetto termine il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta"*;
- il comma 3, secondo il quale *"Le imprese comunicano, entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, la data di avvio e la data di conclusione del progetto, pena la non concessione del contributo (omissis)"*;

Visto l'articolo 19, comma 2, lettera a) dei bandi, secondo il quale il contributo non è concesso qualora *"non sia pervenuta la dichiarazione di avvio e conclusione del progetto di cui all'articolo 10, comma 3 entro i termini previsti"*;

Atteso che l'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 individua altresì i principi cui deve attenersi lo svolgimento dell'azione amministrativa, fra i quali figurano anche quelli di proporzionalità e di attuazione dei principi dell'ordinamento comunitario;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/02/2015 n. 964 che ha individuato le origini ed il contenuto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, specificando che:

- *"Il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato;*
- *Parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell'azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): l'amministrazione, in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali;*

- *Sul punto, la giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che il criterio di ragionevolezza impone di far prevalere la sostanza sulla forma qualora si sia in presenza di vizi meramente formali o procedurali, in relazione a posizioni che abbiano assunto una consistenza tale da ingenerare un legittimo affidamento circa la loro regolarità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5609; id. 18 agosto 2009 n. 4958; id. 2 ottobre 2007, n. 5074).”;*

Considerato che:

- il fine pubblico collegato alle richiamate disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 dei bandi approvati con le citate deliberazioni n. 1232/2017 e n. 1233/2017 è quello di accelerare il procedimento di concessione del contributo per una tempestiva ed ordinata gestione delle risorse pubbliche;
- il rimedio della decadenza dal diritto di ottenere la concessione, derivante dall'inadempimento previsto al comma 3 dell'articolo 10 dei citati bandi appare sproporzionato rispetto al fine pubblico perseguito dalla norma, posto che tale fine è già perseguito, in modo più adeguato e coerente, dal rimedio di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 10;

Ritenuto maggiormente rispondente ai predetti principi di proporzionalità e ragionevolezza prevedere che dalla mancata comunicazione dell'impresa delle date di avvio e di conclusione del progetto, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo, non derivi la decadenza del diritto alla concessione, dovendo l'impresa comunque adempiere entro il termine di 60 giorni, a pena di decadenza del diritto alla concessione o la revoca della concessione eventualmente già intervenuta, a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, secondo periodo dei bandi;

Ritenuto pertanto necessario modificare il comma 3 dell'articolo 10 e sopprimere la lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 dei citati bandi;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo

La Giunta regionale all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti modifiche al bando concernente “Attività 1.3.a – Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale – aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche – bando 2017” del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”, approvato con propria deliberazione n. 1232 del 30 giugno 2017:

- al comma 3 dell'articolo 10 le parole <<pena la non concessione del contributo>> sono soppresse;
- la lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 è soppressa.

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti modifiche al bando concernente “Attività 1.2.a – Linea d'intervento 1.2.a.1 – Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione – Aree di specializzazione agroalimentare, filiere

produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health – bando 2017” del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”, approvato con propria deliberazione n. 1233 del 30 giugno 2017:

- al comma 3 dell’articolo 10 le parole <<pena la non concessione del contributo>> sono soppresse;
- la lettera a) del comma 2 dell’articolo 19 è soppressa.

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE